COMUNE DI GIAVE

PROVINCIA DI SASSARI

ASSESSORATO ALLO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONTENENTE LE "MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LO SPORT, LA CULTURA, MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED IL VOLONTARIATO".

Allegato alla deliberazione G.M. n. 52, del 12.06.01.

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori dello sport, della cultura, delle manifestazioni di spettacolo e del volontariato ed in applicazione degli artt. 2, 72, 73, 74, 75 e 76 dello Statuto Comunale.

OBIETTIVI GENERALI

- 1. Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare lo sport, le arti, lo spettacolo ed il volontariato in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali del paese, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello Statuto, l'Amministrazione comunale promuove e valorizza:
- a) un insieme di campi di ricerca rappresentativo della libertà di espressione della comunità quali la musica (classica, leggera, jazz, etnica, bandistica, lirica, operetta, opera buffa, musical, corale); teatro (di prosa, per ragazzi, di etnia); danza (classica, moderna, popolare); cinema, tradizioni storiche e popolari (feste patronali), beni culturali, arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, arti applicate in genere), attività culturali varie (conferenze, seminari, convegni, editoria); attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani, alle attività del volontariato in genere; le attività sportive;
- b) iniziative stabili, all'interno dei singoli campi culturali di ricerca, che assicurino un particolare collegamento con le strutture istituzionali della ricerca, dell'educazione e della formazione;
- c) iniziative rivolte alla riqualificazione delle strutture e spazi esistenti nel paese attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi.

2 FINALITA'

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate. Di tali somme può essere concesso un anticipo fino al 50% previa garanzia fideiussoria. Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella concessione di beni e servizi. In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto (art.

72, comma 2), il Consiglio Comunale stabilisce periodicamente, con proprio atto di indirizzo, i relativi criteri generali e, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune, individuando l'ammontare da destinare ai settori medesimi.

DESTINATARI

2. Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici, persone singole ed associate, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socioculturale in genere.

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

3. Per accedere alle provvidenze di cui all'articolo precedente, le associazioni interessate debbono essere iscritte in apposito albo comunale a condizione che il loro statuto preveda:

a) quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività ed iniziative

di utilità sociale nei settori individuati nel precedente punto 1);

b) le norme sulla democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea dei soci e nonché i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi.

Possono accedere all'albo, inoltre, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Centri Sportivi Universitari, Società e/o Associazioni Sportive a carattere Dilettantistico che siano affiliate alle Federazioni Sportive del CONI o agli Enti di Promozione da esso riconosciuti.

Vengono inserite di diritto nell'albo, qualora lo richiedano espressamente, specificando gli estremi del Decreto Regionale, le associazioni di volontariato, iscritte al registro di cui alla Legge Regionale della RAS, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti dalle leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

L'Assessorato allo Sport, Associazionismo e Volontariato cura l'aggiornamento dell'Albo, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, nel periodo compreso fra il 20 Agosto ed il 10 Settembre di ogni anno.

L'approvazione dell'Albo è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvede entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del bando. Le Associazioni hanno l'obbligo di

comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo consente l'uso gratuito per riunioni ed incontri, su richiesta motivata, delle sale comunali non adibite a riunioni degli organi istituzionali.

MODALITA' PER L'ACCESSO

4. I benefici a sostegno delle attività istituzionali e per lo svolgimento delle manifestazioni ricorrenti e quelli per l'attribuzione di compensi e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici sono tra loro cumulabili fino alla copertura delle spese realmente sostenute e documentate. Le domande e le proposte dovranno essere presentate entro il 20 Novembre dell'anno precedente, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale,

nazionale o locale della stessa;

b) dell'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;

d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;

- e) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria.
- 4.1 Per l'attività istituzionale delle Società Sportive, Polisportive o Associazioni la cui attività ha carattere dilettantistico le domande dovranno essere inoltrate entro il 20 Novembre di ogni anno.
- 4.2 Le domande relative alle manifestazioni di rilevanza culturale, sociale e sportive dovranno essere presentate almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative. In particolare, per le manifestazioni a carattere sportivo dovrà essere allegata alla domanda: apposita dichiarazione di autorizzazione all'organizzazione della manifestazione, rilasciata dal competente Comitato Regionale o Provinciale della Federazione Sportiva o Comitato Regionale o Provinciale dell'Ente di Promozione Sportiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE

5. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base delle disponibilità ed ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) rilevanza sociale, culturale e sportiva;

b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;

c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storicoculturale del paese e del territorio;

d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale ed internazionale il nome di

Giave, le sue risorse, la storia e la cultura.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore dei soggetti, anche singoli, non inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 4, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il paese e che abbiano carattere regionale, nazionale e/o internazionale.

5.1 I contributi verranno erogati in relazione, anche, alle caratteristiche dei soggetti

a) per le associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più annualità consecutive, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca.

b) Per le associazioni o società sportive che hanno organizzato e promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico-spettacolare e di grande rilevanza

sportiva e sociale.

I benefici finanziari potranno essere fissati entro un massimo percentuale del 70% fatta salva la valutazione di ammissibilità e congruità del costo del programma

c) per le Associazioni, cooperative, organismi di nuova formazione e per altr soggetti e operatori culturali e sportivi in particolare, costituiti legalmente (Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460, art. 2) e di nuova costituzione che presentino iniziative o progetti di particolare significato culturale, sportivo e sociale per la comunità, i benefici finanziari potranno essere fissati entro ur massimo percentuale del 50%, fatta salva la valutazione di ammissibilità e congruità del costo del programma.

Per le manifestazioni culturali e sportive previste in bilancio e/o di pubblico interesse l'ammontare del contributo potrà coprire il 100% delle spese. Resta inteso-che-i contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.

Sulla base delle domande inoltrate entro il 20 Novembre di ogni anno, verra formulato un apposito programma di ripartizione dei contributi.

5.2 I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attivit delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazion sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività d carattere professionistico o semiprofessionistico. L'ammontare dei singol

contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta o nella stagione sportiva appena conclusa, determinati secondo i seguenti parametri:

a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:

da n. 1 a n. 10 atleti: punti 0,25

da n. 11 atleti a n. 20 atleti: punti 0,50

da n. 21 atleti a n. 50 atleti: punti 1,00

da n. 51 atleti a n. 100 atleti: punti 1,50

da n. 101 atleti a n. 150 atleti: punti 2,00

da n. 151 atleti a n. 200 atleti: punti 2,50

da n. 201 atleti a n. 300 atleti: punti 3,00

oltre 300 atleti: punti 3,50.

b) numero delle manifestazioni, specificando quante gare comprende la singola manifestazione, alle quali ha partecipato:

da 1 a 5 gare: punti 0,25

da 5 a 10 gare: punti 0,50

da 11 a 20 gare: punti 1,00

da 21 a 45 gare: punti 2,00

da 46 a 60 gare: punti 3,00

oltre 60 gare: punti 4,00.

c) alle società, polisportive e associazioni sportive sponsorizzate, il totale del punteggio attribuito per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al punto a) e b), viene ridotto alla metà. (Per sponsorizzazione si intende la pubblicità fatta dalle società sportive a favore di un marchio, di una ditta, di una insegna o di una qualsiasi attività commerciale, industriale, artigianale, ecc., per il perseguimento di un fine economico nel mercato).

Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società, le risorse a disposizione per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. La concessione del contributo di cui al presente comma è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati delle necessarie istanze, a cui andranno allegati lo statuto (o verbale di variazione di quello già depositato presso gli uffici comunali), elenco degli atleti tesserati e dichiarazione dell'attività svolta rilasciati dalle federazioni o dagli enti di promozione a cui le società sono affiliate.

Inoltre, per le manifestazioni artistiche, culturali, di spettacolo, sportive e di volontariato che oltre ai benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.

MODALITA' PER IL PAGAMENTO

6. A conclusione dell'attività, stagione sportiva o dell'iniziativa, ovvero della manifestazione sportiva, e comunque non oltre 60 giorni dalla data predetta, (20 Novembre per le società sportive che svolgono campionati di varie categorie e/o affiliate in vari Enti o Federazioni) il soggetto beneficiario deve presentare:

a) relazione dell'attività svolta;

b) consuntivo delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, corredato sia per le spese che per le entrate da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, bordereau, ecc.);

c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni, nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende

presentare ad altri enti e istituzioni;

d) codice fiscale o partita I.V.A.;

e) numero del conto corrente bancario o postale se il soggetto beneficiario non è una

persona fisica;

f) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ad imprese, organismi o enti (art. 28, 2° comma DPR 29.09.1973, n. 600).__

Per le Associazioni e operatori culturali ovvero per le Associazioni, Società Sportive, Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in ambito sportivo che abbiano usufruito-dell'anticipazione del 50% del contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti a), b), c), d), e), f).

6.1 Le spese ammissibili sono così rappresentate:

a) spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione. Per quanto riguarda le società sportive che svolgano campionati le spese devono essere state sostenute entro la stagione sportiva (1° Luglio- 30 Giugno) di competenza.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;

b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.);

c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;

d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

e) le spese derivanti dai diritti d'autore;

f) eventuali premi e riconoscimenti concorsuali (se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali);

g) eventuali premi e riconoscimenti per gli atleti partecipanti alle manifestazioni;

h) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato, e sempre che ne venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica o culturale a svolgere la prestazione;

i) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (ad es. : trasporto gruppo artisti, ecc.). Per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione ad esclusione degli organizzatori, autorità o qualsiasi altro rappresentante invitato;

j) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (ad es.: regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono

richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

k) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare). Per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti e tecnici (solo se supportati da regolare contratto).

Sono di norma ritenute ammissibili esclusivamente quali spese generali:

- a) acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti alla manifestazione;
- b) spese postali, trasporti di materiale, pulizie inerenti la manifestazione;

c) imposte e tasse conseguenti alla manifestazione;

d) spese per riprese audio, video, fotografiche della manifestazione culturale e/o sportiva;

e) altre spese di organizzazione e di coordinamento in genere della manifestazione (ad es.: di vigilanza, di pre-organizzazione, di mascheraggio, di facchinaggio, ecc. da dettagliare e specificare).

Se talune di dette spese generali, per effetto del tipo della manifestazione, assumono rilievo tale da configurarsi in vere e proprie spese dirette di svolgimento possono essere considerate tali, sempre che ne venga dimostrata specificamente l'importanza e l'incisività agli effetti organizzativi ed economici della medesima manifestazione e risultino congrue ai medesimi effetti.

Dette voci di spesa sono utilizzabili in riferimento alla natura della manifestazione (convegno, congresso, seminario, mostra, manifestazione artistica non avente

carattere preminente di spettacolo, concorsi e premi, cineforum, rassegna, ecc.) e ammissibili in ragione di essa.

Documentazione ammissibile:

1) Compensi a persone:

a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato con I.V.A. e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;

b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (ad es.: dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori

campo IVA;

c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (ad es.: l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'I.V.a., ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura della normativa vigente a titolo di imposta. In ogni caso, la fattura o ricevuta dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo;

d) le fatture e le ricevute fiscali dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita IVA, codice fiscale, nominativo del fornitore, ecc.) la data e la specifica

natura, qualità e quantità della prestazione;

e) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti;

f) le spese di viaggio, vitto e alloggio, devono riportare chiaramente il nominativo

dei fruitori;

g) non sono ammissibili scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.;

c) acquisto beni durevoli;

d) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore a qualunque titolo corrisposti, ai quali può essere riconosciuto un

documentato rimborso spese;

e) compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

Tutta la documentazione di spesa deve chiaramente riportare, oltre agli estremi previsti dalla legge, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi ceduti o prestati e dovrà essere regolarmente quietanzata.

REVOCA DEL BENEFICIO

- 8. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 7, in particolare per quanto attiene al consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI

9.E' facoltà dell'Amministrazione concedere in uso temporaneo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 beni e/o servizi comunali, compresi quelli eventualmente detenuti in regime di locazione o concessione, ferme restando, per questi ultimi, le norme previste dalle rispettive convenzioni.

E' fatta comunque salva la facoltà di concedere gratuitamente anche detti impianti per singole manifestazioni di significativa importanza sportiva, sociale e culturale.

Le concessioni a pagamento di beni e servizi sono parimenti disposte con adozione di apposito provvedimento col quale viene fissato l'onere finanziario a carico del richiedente.

Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni e servizi condizioni aggiuntive a carico-del concessionario che rafforzino le garanzie contro-il rischio di danni a persone e cose.

PATROCINIO

10. Potrà essere concesso il patrocinio del comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia, delle attività di volontariato e del benessere complessivo della collettività.

Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune

potranno essere disposte:

a) la concessione di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;

b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal

patrocinio del Comune.

10.1 Potranno beneficiare del patrocinio tutte quelle manifestazioni e/o iniziative culturali, dell'arte, dello sport e del volontariato per le quali il pubblico sia soggetto al pagamento di tariffe d'ingresso il cui ricavato sia destinato a scopo benefico.

REVOCA DELLE CONCESSIONI

11. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento. Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

CONCESSIONE DI SALE, CENTRO SOCIALE ED IMPIANTI SPORTIVI

-12. La concessione del Centro Sociale, delle sale comunali e degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni, spettacoli di significativa importanza culturale, sportiva e sociale secondo i criteri di cui al presente provvedimento ed alle seguenti condizioni:

a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso del Centro Sociale e degli impianti sportivi non assume alcuna responsabilità (né diretta, né indiretta) per danni a persone o cose. Le spese per danni, comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario, che dovrà presentare idonea garanzia mediante polizza assicurativa;

b) sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso giornaliero del Centro Sociale nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento dello spettacolo, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio di vigilanza all'interno del Centro Sociale;

c) sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso dell'impianto nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, del servizio di vendita

dei biglietti ed al servizio medico se richiesto da particolari norme nonché tutti gli adempimenti per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (polizia amministrativa, ordine pubblico e servizio vigilanza antincendio). Le spese per danni comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà presentare idonea garanzia mediante polizza assicurativa.

La concessione di impianti sportivi (ivi compresa la palestra-scolastica) per l'attività di preparazione fisica ed allenamento è disposta nell'osservanza dei criteri e delle procedure adottati annualmente dalla Giunta: Le tariffe per l'uso del Centro Sociale, delle sale comunali e degli impianti sportivi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale. Non potranno usufruire della concessione del Centro Sociale, delle sale comunali e degli impianti sportivi coloro che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo, in periodi precedenti, di tali immobili, o che abbiano causato danni alle strutture comunali in occasione di precedenti manifestazioni.

DURATA DELLA CONVENZIONE

13. L'utilizzazione del Centro Sociale, delle sale comunali e di tutte le strutture sportive (campo di calcio con spogliatoi annessi, palestra scolastica, campo da tennis ed ogni altra eventuale struttura comunale) è disciplinata da apposita convenzione, contenente i diritti ed i doveri dell'assegnatario, di durata comunque non superiore a due anni.

Onde facilitare la conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, può essere pattuita una durata superiore della convenzione od una proroga della medesima nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere di consistente manutenzione straordinaria, il cui costo sia supportato in tutto od in parte rilevante all'assegnatario.